



REACH, CLP e altre normative



Indice

- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Aziende a rischio di incidente rilevante
- Rifiuti
-

D.Lgs n. 81/2008

salute e sicurezza sul lavoro

- **Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.**
 - Capo I “Protezione da Agenti Chimici”
 - Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”

Dlgs 15 febbraio 2016, n. 39

in vigore dal 29/03/2016

- **recepisce la Direttiva 2014/27/UE, che modificava le direttive:**

92/58/CEE (segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro);

92/85/CEE (miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento);

94/33/CE (relativa alla protezione dei giovani sul lavoro);

98/24/CE (protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro)

- **al fine di allinearle al Reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.**

Non solo Datore di lavoro

- Fabbricante
- Importatore
- Utilizzatore a valle
-

Non solo SDS

- Uso identificato
- SDS_e
- Candidate List
- Misure gestione rischi (RMM)
- Autorizzazioni
- Restrizioni

Cosa rivedere

- Innanzitutto individuare il proprio ruolo all'interno della catena di approvvigionamento
- Aggiornare il documento di valutazione dei rischi (Titolo IX, sostanze pericolose);
- Aggiornare la segnaletica di sicurezza con i nuovi pittogrammi (CLP, Dlgs 39/2016);
- Realizzare percorsi di formazione e addestramento adeguati per i lavoratori (Art. 37 del Dlgs 81/2008);
- Rivedere la sorveglianza sanitaria;

Cosa è cambiato con il D.Lgs. 39/2016

Testo previgente Titolo IX		Testo attuale Titolo IX
	Preparato/preparati	Miscela/miscele
Art.222 c.1.b).1	agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente	agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento
Art.222 c.2	agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente	Soppresso (<i>recepiva la Dir CE 45/1999 abrogata dal reg. CE 1272/08</i>)
Art.222 c.1.b).3	agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;	agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all' <i>Allegato XXXVIII</i>

Cosa è cambiato con il D.Lgs. 39/2016

Testo previgente Titolo IX		Testo attuale Titolo IX
Art.223 c.1.b)	le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche	le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Art.223 c.4	Fermo restando quanto previsto dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio	Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008 , il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio
Art.227 c.1.d)	accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni.	accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore
Art.227 c.4	Il responsabile dell'immissione sul mercato deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 14 marzo 2003 n. 65, e successive modificazioni	Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006

Cosa è cambiato con il D.Lgs. 39/2016

	Testo previgente Titolo IX	Testo attuale Titolo IX
Art.229 c.1	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come <u>molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.</u></p>	<p>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come <i>tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2</i></p>
Art.234 c.1.a)	<p>1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni; 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'<i>ALLEGATO XLII</i>, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'<i>ALLEGATO XLII</i>;</p>	<p>1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'<i>Allegato XLII</i> del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato</p>

Cosa è cambiato con il D.Lgs. 39/2016

Testo previgente Titolo IX	Testo attuale Titolo IX
<p>Art.234 c.1.b)</p> <p>1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni;</p> <p>2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni</p>	<p>1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008</p>

La valutazione del rischio chimico: REACH e ambiente di lavoro

- Per le sostanze pericolose prodotte e importate in quantitativi superiori a 10 t/y, è prevista l'elaborazione del **Chemical Safety Report (CSR)** che delinea gli scenari di esposizione rilevanti per l'impiego, che dovranno comparire in allegato alla SDS.
- **La valutazione della sicurezza chimica (CSA)**, che riguarda tutti i soggetti utilizzatori, **non può essere impiegata dal datore di lavoro come valutazione sostitutiva del rischio chimico** ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008: **ma può essere un utile strumento per la redazione del DVR.**

Indice

- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Aziende a rischio di incidente rilevante
- Rifiuti
-

CLP e SEVESO (DIRETTIVA 96/82/CE)

- Finalizzata a prevenire i rischi di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- Si applica se sono presenti in stabilimento:
 - sostanze o miscele indicate in All.I (parti 1-2), in quantità pari o superiore alle soglie indicate.

CLP e SEVESO (DIRETTIVA 2012/18/UE)

- Nata dall'esigenza di adeguare la classificazione delle sostanze e miscele pericolose oggetto del campo di applicazione al Regolamento CLP, in realtà modifica e integra la Direttiva 96/82/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) in vari suoi aspetti, tanto che la Direttiva 96/82/CEE è abrogata con effetto **dal 1 giugno 2015**.


Le caratteristiche e novità principali:

- Definizioni e Campo di applicazione
- Nuovi criteri di verifica di assoggettabilità a seguito della classificazione CLP
- **Scopo principale della nuova Direttiva è quello di assicurare la coerenza con il regolamento CLP 1272/2008.**

Modifiche All. I, parte 1

- La Parte 1 (ex Parte 2 della Dir. 96/82/CE) riporta l'elenco delle categorie di sostanze soggette, distinte in:
- Sezione H - pericoli per la salute (ex "tossici");
- Sezione P - pericoli fisici (infiammabili, esplosivi, comburenti, piroforici, autoreattivi)
- Sezione E - pericoli ambientali;
- Sezione O - altri pericoli

Pericoli per la salute



(Mancata)Corrispondenza tra classe Seveso e classe CLP

Le nuove frasi H non individuano univocamente la “Categoria Seveso”

Es:

La frase H330 del CLP individua tossicità acuta Cat. 1 e Cat. 2

Per la Seveso, invece,

Cat. 1 corrisponde a H1

Cat. 2 corrisponde a H2, con un limite di soglia 20 volte maggiore .

Pericoli per la salute

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
	Quantità limite (tonnellate) delle	
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE		
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	H300 letale se ingerito H310 letale a contatto con la pelle H330 letale se inalato	5 20
H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione +	H300 letale se ingerito H310 letale a contatto con la pelle H330 letale se inalato	50 200
— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)	H331 tossico se inalato	
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) ESPOSIZIONE SINGOLA		50 200
STOT SE Categoria 1	H370: Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	

Pericoli chimico-fisici

P4 GAS COMBURENTI		50	200
Gas comburenti, categoria 1	H270 può provocare o aggravare un'incendio; comburente		
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI		10	50
— Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure	H224 liquido e vapore altamente infiammabile		
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3	H225 liquido e vapore facilmente infiammabile		
solo se mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure	H226 liquido e vapore infiammabile		
— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)			
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI		50	200
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3	H225 liquido e vapore facilmente infiammabile		
qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure	H226 liquido e vapore infiammabile		
— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)			
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI		5000	50000
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	H225 liquido e vapore facilmente infiammabile H226 liquido e vapore infiammabile		

Modifiche All. I, parte 2

- La Parte 2 (ex Parte 1 della Dir. 96/82/CE) riporta l'elenco di 34 sostanze (o classi di sostanze) pericolose già ricomprese nella precedente direttiva, con i medesimi limiti, e aggiunge **14 nuove sostanze che dal 1° giugno 2015** comportano la sottoposizione degli stabilimenti che le utilizzano alle disposizioni dettate dalla Direttiva.

Indice

- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Aziende a rischio di incidente rilevante
- Rifiuti
-

CLP e Rifiuti

- I criteri per l'assegnazione delle caratteristiche di pericolo sono definiti nel "Catalogo Europeo dei Rifiuti" –CER. (Decisione 2000/532/CE)
- All. D, Parte IV del Dlgs 152/2006

- Dal 01/06/2015 si applicano le modifiche introdotte con la Decisione 2008/98/CE relative all'elenco dei rifiuti.
- Dlgs 205/2010

Da H6 «Tossico» a HP6 «Tossicità acuta»

- **Rifiuto H6 se:**

- T ≥ 3% (R23, R24, R25, R33, R39, R48)
- T+ ≥ 0,1% (R26, R27, R28, R39);

➔ **Rifiuto HP6 se:**

<i>Acute Tox.1 (Oral)</i>	<i>H300</i>	<i>0.1%</i>
<i>Acute Tox. 2 (Oral)</i>	<i>H300</i>	<i>0.25%</i>
<i>Acute Tox. 3 (Oral)</i>	<i>H301</i>	<i>5%</i>
<i>Acute Tox 4 (Oral)</i>	<i>H302</i>	<i>25%</i>
<i>Acute Tox.1 (Dermal)</i>	<i>H310</i>	<i>0.25%</i>
<i>Acute Tox.2 (Dermal)</i>	<i>H310</i>	<i>2.5%</i>
<i>Acute Tox. 3 (Dermal)</i>	<i>H311</i>	<i>15%</i>
<i>Acute Tox 4 (Dermal)</i>	<i>H312</i>	<i>55%</i>
<i>Acute Tox 1 (Inhal.)</i>	<i>H330</i>	<i>0.1%</i>
<i>Acute Tox.2 (Inhal.)</i>	<i>H330</i>	<i>0.5%</i>
<i>Acute Tox. 3 (Inhal.)</i>	<i>H331</i>	<i>3.5%</i>
<i>Acute Tox. 4 (Inhal.)</i>	<i>H332</i>	<i>22.5%</i>

Direttiva 2008/98/CE, DLvo 205/2010

depositi temporanei devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettature delle sostanze pericolose”

“durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio ed etichettature delle sostanze pericolose.

Le sostanze recuperate non sono esentate

L'entrata in vigore CLP ha impatti sulle altre normative che
Si basano sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze

Atti legislativi a valle

- Regolamento REACH: regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18.12.2006;
- Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (Seveso II): direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9.12.1996;
- Prodotti fitosanitari: regolamento 1107/2009 del 21.10.2009;
- Biocidi: direttiva 98/8/CE del Consiglio del 16.2.1998;
- Normativa sugli agenti chimici durante il lavoro: D. Lgs. 81 del 9.4.2008;
- Prodotti cosmetici: direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27.7.1976;
- Sicurezza dei giocattoli: direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3.5.1988 modificata dalla direttiva 93/68/CEE;
- Detergenti: regolamento (CE) n. 648/2004 del 31.3.2004;
- Sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica: regolamento (CE) n. 1980/2000 del 17.7.2000;
- Aerosol: direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20.5.1975;
- Limitazione delle emissioni di composti organici volatili: direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11.3.1999 e direttiva 2004/42/CE del 21.4.2004;
- Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente: direttiva 1996/62/CE del Consiglio del 27.9.1996;
- Import/Export di sostanze chimiche pericolose: regolamento (CE) n. 689/2008 del 17.6.2008;
- Rifiuti pericolosi: direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12.12.1991, che include la decisione 2000/532/CE della Commissione del 3.5.2000;
- Batterie e accumulatori: direttiva 91/157/CEE del Consiglio del 18.3.1991;
- Veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE del 18.9.2000;
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): direttiva 2002/96/CE del 27.1.2002.